



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 24/09/2009

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 543/02 = MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 09.05.2008. RESISTENZA IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno ventiquattro , del mese di settembre , alle ore 14:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio  
Andrea Berti

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, notificato al Ministero per i Beni e le Attività culturali e alla Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna, la *Omissis* chiedeva l'annullamento del provvedimento prot. n. 140 BN della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna del 18.01.2002, con il quale era stato annullato il provvedimento prot. n. 9978 del Comune di Cattolica del 22.11.2001 di autorizzazione ambientale *ex art.* 151 del D.Lgs. 490/99 (n. 28/01) rilasciata ai fini della realizzazione di vasca idromassaggio;

- che nel predetto giudizio si costituivano il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato;

- che il Comune di Cattolica con Deliberazione G.M. n. 36 del 03.04.02 stabiliva di costituirsi volontariamente nel suddetto giudizio (R.G. n. 543/02) in adesione alla posizione del ricorrente, conferendo il patrocinio legale dell'Amministrazione all'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini;

- che, con atto di costituzione volontaria nel giudizio *de quo*, il Comune di Cattolica chiedeva al Giudice adito, in adesione alla domanda della ricorrente, l'annullamento dell'atto impugnato ( provvedimento prot. n. 140 BN della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna del 18.01.2002);

Visti i motivi aggiunti al ricorso notificati presso il domicilio eletto in data 09.05.2008 per l'annullamento “*del provvedimento del Comune di Cattolica prot. n. 5295 del 03/03/2008 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, notificato invalidamente al figlio della ricorrente in data 10/03/2008, di diniego della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica prestata dalla ricorrente, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali viene espressamente individuato il Parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, prot. 1069BN del 22/05/2007*”;

- i motivi di gravame: "1) *Violazione degli artt. 146 e 151 del D.Lgs 29/10/1999 n. 490. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Difetto di competenza. Difetto di Motivazione. Violazione art. 3 L. n. 241/90*"; "2) *Violazione e falsa applicazione del Piano Particolareggiato della Spiaggia del Comune di Cattolica. Ulteriore eccesso di potere*"; "3) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 13 della L. 7/08/1990n. 241*"; "4) *ulteriore violazione dell'art. 151 D.Lvo n. 490/1999*"; "5) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 37, 38 e 39 D.Lgs. n. 308/2004*"; "6) *Ulteriore eccesso di potere delle sue varie forme. Difetto di competenza. Difetto di motivazione*"; "7) *Violazione degli artt. 7 e ss. e 10-bis L. n. 241/1990*";

Viste le conclusioni rassegnate con i suddetti motivi aggiunti: "*chiedesi l'annullamento degli atti impugnati di cui in premessa. Con ogni consequenziale statuizione e condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Sahis iuribus, reiectis contrariis*";

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 50/09 del 16.09.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere avverso i notificati motivi aggiunti nel suddetto giudizio al solo fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

## D E L I B E R A

1) di resistere avverso i motivi aggiunti al ricorso pendente dinnanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna R.G. n. 543/02 notificati presso il domicilio eletto il 09.05.2008, al solo fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi e unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.09.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 28.09.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.09.2009 al 15.10.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli